

(N. 1358)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 gennaio 1956 (V. Stampato N. 337)*

d'iniziativa del Deputato **BERNARDINETTI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 2 FEBBRAIO 1956

Costituzione in comune autonomo della frazione di Colli di Labro  
in provincia di Rieti.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La frazione di Colli di Labro del comune di Labro, in provincia di Rieti, è costituita in comune autonomo.

#### Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale alla esecuzione della presente legge.

Il prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Labro e Colli di Labro.

Nella prima applicazione della presente legge, il prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Labro da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Colli di Labro.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Labro.

Al personale in servizio presso i comuni di Labro e Colli di Labro che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dello inquadramento.